REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE A TEMPO PROLUNGATO SUI POSTI DI "CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"

PREMESSA

Per servizi residenziali si intendono le strutture destinate ad ospitare *temporaneamente o in modo prolungato* anziani non autosufficienti, di norma ultrasessantacinquenni.

L'obiettivo di questa tipologia di servizio è di garantire alla persona anziana, che non può più vivere al proprio domicilio, un ambiente protetto e un aiuto per recuperare e/o mantenere le autonomie residue. Nelle strutture residenziali denominate "Casa Residenza per Anziani non autosufficienti", è garantita con continuità l'assistenza alla persona, svolta da operatori socio sanitari addetti all'assistenza di base e l'assistenza sanitaria tramite le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative di personale appositamente individuato e formato. Inoltre, è fornita l'assistenza alberghiera completa, dal servizio di ristorazione alla pulizia degli ambienti, al servizio di lavanderia e guardaroba.

Sono assicurate attività ricreative, culturali, di socializzazione ed integrazione con la famiglia ed il territorio tramite personale dedicato (animatori).

Il presente Regolamento è adottato dai Comuni di Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara e Poviglio. In ogni Comune è presente una Struttura Residenziale in grado di accogliere anziani non autosufficienti.

Tutte le Strutture Residenziali per Anziani dal 01/07/2011 sono state accreditate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 514 del 20 aprile 2009 e s.m.i.

In ogni Struttura Residenziale, pertanto, tutti i posti letto sono stati accreditati. Solo una parte di questi risulta, quindi accreditata ed acquisita dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), come evidenziato nella tabella che segue.

Il costo di riferimento per i posti letto accreditati è definito a livello regionale ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 15 giugno 2015, che specifica, inoltre, il limite massimo della retta a carico dell'utente e la tariffa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza a copertura del costo di riferimento.

Il costo di riferimento per i posti letto accreditati ma non acquisiti dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza è definito dalle singole Amministrazioni Comunali, così come la retta a carico degli utenti. Per questa tipologia di posti non è previsto il contributo del FRNA e pertanto, in carenza di supporto economico regionale, sono stabilite rette più elevate a carico dell'utente, pur in presenza di una integrazione da parte del Comune di riferimento ad abbattimento del costo giornaliero rilevato.

Tenendo conto di quanto detto sopra, l'offerta dei posti a disposizione è la seguente:

Territorio	BORETTO	GUALTIERI	GUASTALLA	LUZZARA	POVIGLIO
di riferimento					
Posti accreditati	19	36	42	36	25
acquisiti					
FRNA					
Posti accreditati	16	13	20	17	7
NON acquisiti					
FRNA ²					
(autorizzati)					

¹ Fondo Regionale Non Autosufficienza

_

² Per questa tipologia di posti non è previsto il contributo del FRNA, pertanto sono stabilite rette più elevate a carico dell'utente pur in presenza ugualmente di una integrazione da parte dei Comuni ad abbattimento del costo giornaliero.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ammissione all'ingresso a tempo prolungato sui posti di "Casa Residenza per anziani non autosufficienti" autorizzati presso le Strutture Residenziali dei Comuni di Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara e Poviglio, a favore della popolazione anziana residente.

Art. 2 Destinatari

- 1. Il presente regolamento riguarda i soggetti che, a seguito di valutazione e certificazione di non autosufficienza da parte della competente commissione Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), si trovano nella condizione di dover essere inseriti presso il Servizio residenziale di Casa residenza per anziani non autosufficienti, non essendo possibile e compatibile la permanenza presso il proprio domicilio.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, devono aver compiuto il 65° anno di età o, se di età inferiore, devono rientrare nelle tipologie previste dall'art. 2 della L.R. 5/1994 e successive modifiche e integrazioni ("adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile").

Art. 3 – Procedure di Accesso ed Ammissione

3.1. Accesso

I cittadini interessati segnalano al Servizio Sociale di competenza lo stato di bisogno dei soggetti, di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, che verrà valutato dall'Assistente Sociale - Responsabile del Caso, nell'ambito della rete dei Servizi Socio Sanitari integrati, previsti dalla L.R. 5/94 e successive modifiche e integrazioni, al fine di definire un programma di assistenza personalizzato.

3.2. Valutazione

Qualora emerga la necessità di inserimento in Casa residenza per anziani non autosufficienti a tempo prolungato, viene attivata la competente commissione Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che certifica la condizione di non autosufficienza tramite lo strumento della scheda BINA (Breve Indice di Non Autosufficienza), e predispone il programma di assistenza personalizzato con il coinvolgimento dell'anziano e/o dei familiari/referenti.

Nell'ambito dei criteri individuati dal presente regolamento in ogni Comune viene stilata una lista d'attesa.

3.3. Inserimento in lista di attesa

A seguito della valutazione effettuata dalla commissione UVM l'Assistente Sociale Responsabile del Caso compila la griglia di accesso (allegata quale parte integrante al presente regolamento – "Allegato A") il cui punteggio finale determina la posizione di inserimento in lista di attesa.

Considerato che in ogni Casa Residenza Anziani (C.R.A.) del territorio di riferimento sono presenti posti accreditati NON acquisiti dal FRNA, il passaggio sul posto accreditato ed acquisito dal FRNA avviene sulla base della data di ingresso nella struttura.

Gli utenti che fruiscono di contributo economico da parte del Comune di residenza ad integrazione della retta di ospitalità, hanno la priorità sul passaggio da posto accreditato non acquisito a posto accreditato ed acquisito, indipendentemente dalla data di ingresso.

3.4. Criteri di priorità di inserimento in lista di attesa

La posizione in lista di attesa è determinata dal punteggio finale della griglia di accesso. Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità alla data della formulazione/sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) e, in caso di ulteriore parità, al valore più elevato del punteggio rilevato nella scheda BINA.

3.5. Lista di attesa e autorizzazione all'ingresso

La lista di attesa è aggiornata dall'Assistente Sociale ogni mese (il primo lunedì del mese) con riferimento alla documentazione della valutazione UVM (griglia di accesso e valutazione multidimensionale).

La lista approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune ed inviata al Soggetto Gestore del Servizio residenziale.

La graduatoria resta valida fino alla successiva determinazione di aggiornamento.

In base alla disponibilità dei posti rilevata dal gestore della Struttura residenziale vista la lista d'attesa approvata dal Responsabile del Servizio, il Gestore procede a disporre gli ingressi, seguendo l'ordine della lista di attesa.

Art. 4 – Emergenze

E' prevista la possibilità di inserire anziani in Casa Residenza Anziani in deroga alla lista d'attesa nel caso in cui si presentino situazioni di emergenza.

Le situazioni di **emergenza motivate** da relazione dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e avallate dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune sono le seguenti:

- grave emergenza determinata dall'improvviso venir meno dell'assistenza all'anziano solo, privo di altre risorse familiari;
- anziani soli o con rete familiare gravemente compromessa o altamente conflittuale che improvvisamente vedono un peggioramento delle condizioni di salute con grave perdita dell'autonomia;
- **complessità sanitaria** debitamente certificata da commissione UVM di anziani ricoverati nei posti dedicati ai Nuclei Speciali per le demenze o nei posti dedicati all'accoglienza temporanea per elevati bisogni socio sanitari, per i quali il passaggio diretto nella Struttura a tempo indeterminato garantisce una continuità assistenziale, necessaria al fine di evitare trasferimenti in altre Strutture, che ne comprometterebbero pesantemente la condizione sanitaria.

Art. 5 - Momentanea non ammissibilità

- 1. E' prevista la possibilità di mantenere in lista di attesa anziani "al momento nonammissibili" solo nei seguenti casi:
 - anziani ricoverati presso Presidio Ospedaliero per i quali il Medico di Reparto certifica l'ingresso in Casa Residenza Anziani sconsigliabile/inopportuno in quel momento;
 - anziani con un progetto all'interno della rete dei Servizi per i quali il ricovero in Casa Residenza Anziani è sconsigliabile/inopportuno in quel momento.
- 2. Tale momentanea non ammissibilità non può durare, di norma, **per più di 1 mese**, fatto salvo il caso in cui l'anziano sia ricoverato in Nucleo Speciale Demenze o altra Struttura a valenza sanitaria nell'ambito di un progetto che necessita di essere portato a termine.
- 3. Le situazioni di momentanea non ammissibilità devono essere autorizzate sulla base di relazione motivata dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o di adeguata certificazione sanitaria.

Art. 6 – Rinunce

- 1. Di norma entro due giorni dalla chiamata da parte del Coordinatore Responsabile di Struttura l'anziano o il familiare/referente decide se accettare l'ingresso in Casa Residenza Anziani o presentare rinuncia formale recandosi presso l'ufficio dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso del Comune di residenza.
- 2. Qualora l'anziano o il familiare/referente produca una formale dichiarazione di rinuncia temporanea all'inserimento, potrà comunque rimanere inserito in lista d'attesa per un periodo massimo di 6 mesi. In questo caso l'anziano non sarà contattato dal Coordinatore Responsabile di Struttura per l'inserimento sui posti che si rendono disponibili, sino a sua comunicazione all'Assistente Sociale Responsabile del Caso.
- 3. Nel caso di formale rinuncia definitiva il nominativo dell'anziano viene cancellato dalla lista d'attesa e per una richiesta di ingresso in Casa Residenza Anziani sarà necessario presentare una nuova domanda.

Art. 7 – Rivalutazione

- 1. In casi particolari (es. a fronte di un rilevante cambiamento della situazione sociale, sanitaria o economica) su richiesta dell'anziano e/o del familiare/referente è possibile richiedere una rivalutazione del punteggio di griglia precedentemente attribuito.
- 2. Di norma tali rivalutazioni non sono effettuate prima che sia decorso un periodo minimo di sei mesi dalla precedente attribuzione.

Art. 8 - Progetti di coppia

In situazioni di progetti di inserimento in Casa Residenza anziani non autosufficienti di coppie di anziani (es. coniugi, fratelli conviventi, ecc.) che necessitano di essere ricoverati nella stessa Struttura e nello stesso momento, può essere prevista, con relazione motivata dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso, la possibilità di accesso contemporaneo di entrambi, in base alla posizione in lista più elevata (fatta salva la disponibilità di posto).

Art. 9 – Mobilità

In casi motivati e debitamente documentati, è possibile il trasferimento di un anziano già ricoverato su posto accreditato non acquisito di Casa Residenza Anziani di una Struttura ad un posto accreditato ed acquisito di Casa Residenza Anziani di un'altra Struttura.

In questi casi il trasferimento avviene tramite proposta al familiare (motivata e documentata) dal Servizio Sociale del Comune di residenza.

Art. 10 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione in Consiglio Comunale del Comune di riferimento.

ALLEGATO A Formulazione della graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria concorrono la sussistenza della condizione di non autosufficienza e la condizione di bisogno sociale.

A tale proposito si prenderanno in considerazione:

- quanto al rilievo della condizione di autosufficienza, la scheda BINA home (A).
- quanto al rilievo della condizione di disagio sociale, gli item RETE SOCIO FAMILIARE
 (B) FATTORI ABITATIVI E AMBIENTALI (C secondo il punteggio attribuito ad ognuno di essi, per un massimo di 150 punti.

A) - Indicazione della VALUTAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA PUNTEGGIO BINA Home (massimo 70 punti)

Punti 70	Punteggio scheda BINA home - 600 e oltre
Punti 40	Punteggio scheda BINA home - da 500 a 590
Punti 30	Punteggio scheda BINA home - da 400 a 490
Punti 20	Punteggio scheda BINA home - da 310 a 390
Punti 10	Punteggio scheda BINA home - da 230 a 300

B) La RETE SOCIO-FAMILIARE – (massimo 30 punti)

Il punteggio della rete socio-familiare "misura" il livello di tenuta del contesto familiare rispetto ai bisogni assistenziali dell'anziano non autosufficiente e la possibilità/capacità del/dei caregiver/s di fornire adeguata assistenza al proprio congiunto.

La rete familiare è analizzata più come risorsa assistenziale che come entità anagrafica.

Lo scopo delle informazioni raccolte è quello di descrivere il livello di protezione che essa è in grado di assicurare al soggetto senza il ricorso al servizio residenziale. Di seguito sono descritte alcune delle più frequenti situazioni assistenziali che si possono verificare e la conseguente relazione da considerare tra livello di protezione assicurato dalla rete e punteggio di graduatoria.

Punti 30	 Anziano/a solo che non ha mai avuto figli o con figli/coniuge deceduti e senza nipoti diretti (figli di figli) Anziano/a solo senza figli mai sposato/a e/o vedovo/a in nucleo con parenti indiretti, diretti ma "fragili" o convivente di compagnia Anziano/a vedovo/a in nucleo con unico figlio disabile 100% o con comma 1 e 3 L.104 o figlio in altri servizi residenziali Anziano/a senza figli con il coniuge/convivente non autosufficiente in nucleo/in altri servizi residenziali Anziano/a in nucleo multiproblematico seguito dai servizi Anziano/a senza figli che vive in comunità od appartamenti protetti senza copertura notturna
Punti 20	 Anziano/a solo o in nucleo con unico figlio/coniuge che deve provvedere ad un famigliare Disabile Anziano/a senza figli in altri servizi residenziali (comunità/appartamenti protetti con possibilità di copertura notturna, case protette private, ecc) Anziano/a senza figli con il coniuge parzialmente autosufficiente e parenti indiretti di Riferimento Anziano/a che vive solo con figlio/figli deceduti con solo riferimento di nipoti in linea retta (figli di figli) Anziano/a in nucleo multiproblematico con unico sostegno

Punti 10	 Anziano/a solo/vedovo con un unico figlio 	
	 Anziano/a in struttura con unico figlio di riferimento 	
	 Anziano/a con due figli di cui uno invalido al 100% 	
	 Anziano/a senza figli in nucleo con il coniuge con/senza parenti indiretti di riferimento 	
	 Anziano/a con coniuge parzialmente autosufficiente e con un unico figlio 	
Punti 0	 Anziano/a solo/vedovo con due o più figli 	
	 Anziano/a con coniuge autosufficiente ed un figlio 	

C) FATTORI ABITATIVI E AMBIENTALI (Massimo 50 punti)

Punti 50	Totale inadeguatezza/inagibilità dell'abitazione	
Punti 35	Abitazione dove è impedita lo fruibilità dei servizi indispensabili (cucina o bagno)	
	all'interno dell'abitazione	
Punti 20	Abitazione idonea ma con presenza di barriere architettoniche e ambientali limitanti	
	la fruibilità dei servizi esterni oppure decentrata rispetto alla localizzazione di tali	
	servizi	
Punti 10	Abitazione idonea e servizi esterni fruibili	
Punti 0	Eventuale cessione/donazione di beni immobili avvenuta in un tempo inferiore ai	
	cinque anni dal momento della data di presentazione della domanda.	

PUNTEGGIO COMPLESSIVO VALIDO PER LA POSIZIONE IN GRADUATORIA

La somma dei punti delle aree precedentemente descritte determina il punteggio base con il quale il richiedente supera la prima fase di valutazione per l'ammissione in struttura residenziale:

punteggio area A) + punteggio area B) + punteggio area C) = punteggio BASE

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PUNTEGGIO

Le graduatorie comporteranno l'attribuzione di:

- punti 70 per il grado di non autosufficienza (A);
- punti 30 per la rete socio-familiare (B);
- punti 50 per i fattori abitativi e ambientali (C).

Totale generale massimo raggiungibile: 150 punti.